



586 DAL 24/05/13 AL 05/06/13

COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

MUNICIPIO DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

Cod. Fisc.: 80012250736

Ord. N. 42 R.O.

21 MAG. 2013
Prot. N. 11618

OGGETTO: Ordinanza di sgombero dell'immobile posto in Via G. Matteotti civici n. 28, 26, 24 e 22.

IL SINDACO

- **VISTA, CONSIDERATA E FATTA PROPRIA** la relazione prot. n.6206 dell'11/05/2013 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, dalla quale si evince che, a seguito di sopralluogo in data 11 maggio 2013, presso l'immobile ubicato in Castellaneta alla Via G. Matteotti, n.28, è emerso che: *"..... risulta indispensabile una più attenta analisi tecnica del fabbricato in questione finalizzata alla realizzazione di elementi di trazione o di contrafforte per annullare le citate spinte laterali tipiche di queste strutture. Nelle more di quanto descritto occorre monitorare con adeguati strumenti il quadro fessurativo esistente al fine di registrare una eventuale evoluzione negativa dello stesso ed agire per eventuali provvedimenti di urgenza legati alla privata e pubblica incolumità"*.
- **VISTA, CONSIDERATA E FATTA PROPRIA**, altresì, la relazione congiunta prot. n.751/P.M. del 13/05/2013 dell'Ufficio Tecnico comunale - Polizia Municipale che, a seguito verifica di stabilità del predetto immobile (ubicato in Via G. Matteotti, n.28), a seguito della quale veniva riscontrato *"...un quadro fessurativo delle pareti dell'appartamento ubicato al primo piano ed un allargamento dei giunti della pavimentazione che interessa la parete ovest posta a confine di proprietà con fabbricato crollato negli anni passati..."*, stante le precarie condizioni di stabilità costituenti pericolo alla pubblica incolumità.
- **RILEVATO** che nelle predette relazioni viene consigliata l'emissione di apposita ordinanza di inibizione all'uso dell'intero immobile da parte degli occupanti, e l'inderogabile esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza per l'incolumità pubblica e privata.
- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, art. 54, comma 4, nel testo sostituito dall'art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125;
- **VISTO** l'art.15 della Legge 225/1992 che conferisce al Sindaco le funzioni di Autorità locale di Protezione Civile;

ORDINA

per tutte le motivazioni suesposte, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1- Il divieto assoluto di utilizzo dell'intero immobile di Via Matteotti con ingresso dai civici n.28, 26, 24 e 22, da parte degli occupanti – proprietari Sigg.ri:
 - Basta Antonio, nato a Bari il 22/12/1968 e residente a Castellaneta (TA) in Via G. Matteotti n.28, proprietario;
 - Stasi Giuseppe, nato a Castellaneta (TA) il 09/11/1948 ed ivi residente in Via G. Rossa sc.A/2, proprietario del locale ubicato al civico n.24;
 - Cassano Domenico, nato a Castellaneta (TA) il 08/04/1965 ed ivi residente in Cintrada Montecampio s.n.c., proprietario del locale ubicato al civico n.26;
 - Tanzarella Francesco, nato a Castellaneta (TA) il 18/08/1930 ed ivi residente in Via Pisanelli n.17, proprietario del locale ubicato al civico n.22;
- 2- l'attivazione da parte dei proprietari di un'accurata verifica statica dell'immobile a cura di un tecnico abilitato, oltre all'immediata messa in sicurezza con realizzazione di elementi di trazione o di contrafforte per annullare le spinte laterali tipiche di queste strutture, l'assicurazione e ripristino del medesimo;

DISPONE

- 1- la forza pubblica è incaricata di prestare la propria assistenza per l'osservanza della presente ordinanza;
- 2- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

INFORMA

Che qualora gli interessati non ottemperino all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale.

- Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Comando Polizia Municipale di Castellaneta;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castellaneta;
- Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Aldo Caforio;

la notifica della stessa ai destinatari:

- Basta Antonio, residente in Castellaneta Via G. Matteotti n.28;
- Stasi Giuseppe, residente in Castellaneta Via G. Rossa pal. A/2;
- Cassano Domenico, residente in Castellaneta Contrada Montecampio s.n.c.;
- Tanzarella Francesco, residente in Castellaneta alla Via Pisanelli n.17.

Dalla Residenza Municipale, li 20 Maggio 2013

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Resp. Procedimento:
Il Funzionario Resp. 4^a Area
Arch. Aldo Caforio

